

Nota informativa

Prima presa di contatto con potenziali clienti: telefonate pubblicitarie benché il numero sia contrassegnato da un asterisco

Dal 1° aprile 2012, non sono più consentite le telefonate pubblicitarie a persone il cui numero sull'elenco è contrassegnato da un asterisco. I trasgressori sono passibili di multa o di pena detentiva fino a tre anni.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera u della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI), "agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta".

Fondamentalmente, sono consentite telefonate pubblicitarie a persone non contrassegnate dall'asterisco e vietate quelle ai numeri che ne sono muniti. Il nuovo divieto vale tuttavia solo per offerte telefoniche e tramite fax, non per le pubblicità postali, che possono quindi essere inviate indistintamente a tutte le economie domestiche.

Le telefonate pubblicitarie sono vietate solo se non sussiste alcun rapporto di clientela con la persona contattata o se il cliente, attuale o passato, segnala esplicitamente di non desiderarle. La vostra ditta può pertanto contattare telefonicamente un ex cliente (azienda acquisitrice o lavoratore temporaneo).

Nel quadro della modifica della LCSI, si consiglia alle aziende prestatrici di contattare telefonicamente per scopi pubblicitari solo persone non contrassegnate sull'elenco da un asterisco oppure appartenenti alla propria cerchia di clienti, presenti o passati.

Dübendorf, 16 luglio 2014

In caso di domande, il nostro servizio giuridico è volentieri a disposizione:

<http://swissstaffing.ch/it/services/servizio-giuridico/>